



# COMUNE DI MACOMER

*Provincia di Nuoro*

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 15 del 26-01-2026**

**Oggetto: Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2026/2028  
al fine dell'inserimento quale sottosezione del predisponendo PIAO 2026/2028**

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 09:20, nella solita sala delle riunioni si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente - Assente
<b>Uda</b>	Riccardo	<b>Sindaco</b>	Presente
<b>Muzzu</b>	Maria Luisa	<b>Vice Sindaco</b>	Presente
<b>Masala</b>	Danilo	<b>Assessore</b>	Presente
<b>Castori</b>	Federico	<b>Assessore</b>	Presente
<b>Mazzette</b>	Luciano	<b>Assessore</b>	Presente
<b>Atzori</b>	Rita	<b>Assessore</b>	Presente

<b>PRESENTI</b>	<b>n. 6</b>	<b>ASSENTI</b>	<b>N° 0</b>
-----------------	-------------	----------------	-------------

Constatato il numero legale degli intervenuti, Riccardo Uda, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Partecipa la SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Silvia Sonnu .

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione n.9/2026 del Dirigente del Settore Finanziario /Personale Dott.ssa Cristina Cadoni, avente per oggetto: *Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2026/2028 al fine dell'inserimento quale sottosezione del predisponendo PIAO 2026/2028* e che testualmente recita:

### <<IL DIRIGENTE FINANZIARIO/PERSONALE

**PREMESSO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**RICHIAMATO** l'art. 89 c. 5 del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

### **RILEVATO CHE:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato, con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

**CONSIDERATO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

**PRESO ATTO** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da

occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

**ACCERTATO** dunque che la determinazione della dotazione organica è strettamente correlata alla capacità assunzionale dell'ente e che la determinazione della stessa è stata oggetto di modifica con l'articolo 33 c. 2 del D.L. 30/04/2019 n° 34 e con il successivo D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, ha definito la determinazione della soglia di spesa per nuove assunzioni, con deroga esplicita, al ricorrere di determinate condizioni, al precedente limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

**VISTA** la circolare di chiarimento della suddetta nuova normativa, circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**RICHIAMATO** il D.L. 80/2021, così come convertito dalla legge n. 113/2021, ed il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 - Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il quale testualmente dispone:

*Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

*a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);*

*c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);*

*d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);*

*e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);*

*f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 Piano di azioni positive;*

**ACCERTATO** dunque che il Piano di Fabbisogno del Personale è di fatto soppresso e assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione;

**CONSIDERATO** che questo ente sta procedendo alla predisposizione degli atti propedeutici all'approvazione del P.I.A.O. triennio 2026/2028 e che si ritiene necessario adottare apposito atto ai fini dell'inserimento nel P.I.A.O. del piano delle assunzioni da effettuare da parte dell'ente e della sua dotazione organica, nel rispetto dei limiti di spesa e capacità assunzionale così come determinati ai sensi del D.L. 30.04.2019 n° 34 e del D.M. 17 marzo 2020;

**RILEVATO** che, come da pronuncia della sezione veneta della Corte dei conti - del. n. 81/2023: *“la novella normativa non ha sospeso la vigenza - quindi non è dettata in sostituzione - della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, cc. 557 ss., legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall'art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;*

**VERIFICATO** dunque che, rientrando il Comune di Macomer nei parametri di virtuosità della soglia per le assunzioni calcolata ex D.M. 17 marzo 2020 come da determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025, l'ente può assumere personale a tempo indeterminato anche superando il limite di cui all'art. 1, commi 557 e segg., L. n. 296/2006;

**SPECIFICATO** che la spesa di personale prevista per il triennio 2026/2028 risulta la seguente:

- che la spesa di personale per il triennio 2026/2028 risulta essere, per l'anno 2026, pari a € 3.037.754,82;
  - che l'importo di € 3.037.754,82 è comprensivo delle seguenti voci di spesa:
    - € 103.367,85 per adeguamenti contrattuali;
    - € 126.285,27 per le categorie protette;
    - € 111.640,59 per indennità di vacanza contrattuale;
    - € 30.000,00 rimborsi Regione Sardegna;
    - € 11.637,11 per elemento perequativo
- per un totale complessivo di € 382.930,82,

le quali, portate in detrazione al fine della verifica del limite di cui all'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006, dando luogo a un importo netto di € 2.654.824,00 €;

- che l'importo netto sopra richiamato pari a € 2.654.824,00 € risulta comprensivo delle assunzioni effettuate a decorrere dal 20/04/2020 poiché ammesse a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17/03/2020 e quindi non correlate al turn over del personale cessato, la cui spesa risulta pari a € 127.843,06;
- che questo ente dunque, rispetta il limite di cui all'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006 pari a € 2.621.919,40, depurando la spesa netta sopra indicata dalla spesa per maggior assunzioni effettuata a decorrere dal 01/04/2020 a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 17/03/2020 ( $€ 2.654.824,00 - € 127.843,06 = 2.526.980,94$ );
- che il tetto massimo di spesa di cui al DM 17/03/2020 è pari a € 3.447.472,82, come da determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025;
- che questo ente rispetta il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al DM 17/03/2020: € 3.447.472,82 di cui alla determinazione R.G. n. 422 del 19.05.2025;

#### **RILEVATO:**

- il profilo di Funzionario Tecnico Agronomo previsto in dotazione organica è attualmente ricoperto da personale assunto a tempo determinato (determinazione R.G. n. 154 del 19.02.2025);
- che uno dei profili di Funzionario Assistente Sociale previsto in dotazione organica è attualmente ricoperto da due dipendenti a tempo determinato part time 18 ore settimanali (determinazioni R.G. n. 896 e 897 del 22.10.2025), in attesa del termine di periodo di conservazione del posto del precedente titolare, trasferitosi a seguito di concorso pubblico presso nuova amministrazione;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 81/2015: *“(...) salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.”*;

**VISTO** l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nel testo vigente, secondo il quale gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**RICHIAMATA** la Determinazione R.G. n° 429 del 19.05.2025 avente per oggetto: *“Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro*

ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28”, che quantifica in € 328.653,09 (dirigenti: euro 148.703,12, altro personale: euro 179.949,97) il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato;

**RITENUTO** di poter dunque dar corso alle assunzioni così come sopra programmate nelle sue diverse componenti e precisamente:

#### **A TEMPO INDETERMINATO**

- n° 1 Funzionario Operatore sociale a tempo pieno e indeterminato - Area Funzionari ed E.Q (procedimento avviato come da determinazione R.G. n. 740 del 09.09.2025 e R.G. n. 859 del 15.10.2025);

#### **A TEMPO DETERMINATO**

- proroga per anni 2 del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - Funzionario Tecnico Agronomo, Area Funzionari ed E.Q;
- proroga per mesi 3 dei n. 2 Funzionari Operatori sociali a tempo parziale – 18 ore settimanali - e determinato, Area Funzionari ed E.Q.;

#### **RICHIAMATI:**

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;*

**ACQUISITO** il parere dell’organo di revisione di cui alla nota protocollo n. 1885 del 23.01.2026;

**DATO ATTO CHE** il piano occupazionale 2026/2028 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

**DATO ATTO** che il piano delle azioni positive per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione G.C. n° 7 del 12.01.2026 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006, risulta anch’esso assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione;

**ACCERTATO** che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota n. 1229 in data 19.01.2026;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

**VISTO** il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**VISTO** il D.M. 17 marzo 2020;

### **PROPONE**

La premessa si intende interamente richiamata e per l'effetto:

**DI ADOTTARE**, per il triennio 2026/2028, il piano di fabbisogno di personale come descritto in premessa, nel rispetto dei limiti di spesa e capacità assunzionale così come determinati ai sensi del D.L. 30/04/2019 n° 34 e del D.M. 17 marzo 2020, al fine dell'inserimento dello stesso nel D.U.P. e nel predisponendo P.I.A.O. 2026/2028;

**DI APPROVARE** il piano assunzionale, allegato alla presente delibera, e dunque dar corso nel corrente anno 2026, alle seguenti assunzioni:

#### **A TEMPO INDETERMINATO**

- n° 1 Funzionario Operatore sociale a tempo pieno e indeterminato - Area Funzionari ed E.Q (procedimento avviato come da determinazione R.G. n. 740 del 09.09.2025 e R.G. n. 859 del 15.10.2025);

#### **A TEMPO DETERMINATO**

- proroga per anni 2 del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - Funzionario Tecnico Agronomo, Area Funzionari ed E.Q (assunto con determinazione R.G. n. 154 del 19.02.2025);
- proroga per mesi 3 dei n. 2 Funzionari Operatori sociali a tempo parziale – 18 ore settimanali - e determinato, Area Funzionari ed E.Q., assunti con determinazioni R.G. n. 896 e 897 del 22.10.2025;

**DI DARE ATTO** che per le annualità 2027 e 2028 non sono al momento previste assunzioni;

**DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

**DI DICHIARARE** il provvedimento adottato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. >>

**Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

**- per quanto concerne la regolarità tecnica:**

**Favorevole**

**La Responsabile del Settore Finanziario/Personale**

Dott.ssa Cristina Cadoni

**- per quanto concerne la regolarità contabile**

**Favorevole**

**La Responsabile del Settore Finanziario**

Dott.ssa Cristina Cadoni

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi.

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n.9/2026, avente per oggetto: *Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2026/2028 al fine dell'inserimento quale sottosezione del predisponendo PIAO 2026/2028.*, come sopra riportata.

**DI ADOTTARE**, per il triennio 2026/2028, il piano di fabbisogno di personale come descritto in premessa, nel rispetto dei limiti di spesa e capacità assunzionale così come determinati ai sensi del D.L. 30/04/2019 n° 34 e del D.M. 17 marzo 2020, al fine dell'inserimento dello stesso nel D.U.P. e nel predisponendo P.I.A.O. 2026/2028;

**DI APPROVARE** il piano assunzionale, allegato alla presente delibera, e dunque dar corso nel corrente anno 2026, alle seguenti assunzioni:

#### **A TEMPO INDETERMINATO**

- n° 1 Funzionario Operatore sociale a tempo pieno e indeterminato - Area Funzionari ed E.Q (procedimento avviato come da determinazione R.G. n. 740 del 09.09.2025 e R.G. n. 859 del 15.10.2025);



### **A TEMPO DETERMINATO**

- proroga per anni 2 del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - Funzionario Tecnico Agronomo, Area Funzionari ed E.Q (assunto con determinazione R.G. n. 154 del 19.02.2025);
- proroga per mesi 3 dei n. 2 Funzionari Operatori sociali a tempo parziale – 18 ore settimanali - e determinato, Area Funzionari ed E.Q., assunti con determinazioni R.G. n. 896 e 897 del 22.10.2025;

**DI DARE ATTO** che per le annualità 2027 e 2028 non sono al momento previste assunzioni;

**DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione.

### **DELIBERA**

**Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Riccardo Uda

**LA SEGRETARIA GENERALE**  
Dott.ssa Silvia Sonnu

---

---

La sottoscritta SEGRETARIA GENERALE visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

*Macomer 26-01-2026*

**LA SEGRETARIA GENERALE**  
Dott.ssa Silvia Sonnu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*